

Art. 41
Composizione e competenze

Il Collegio dei Probiviri si compone di 5 membri nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all'interno dell'Ente e non siano socie.

Il Collegio elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari e su istanza del Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale e Consiglio Direttivo può emettere in via cautelare il provvedimento della sospensione dai diritti associativi qualora ricorrano ragioni di urgenza nelle more della conclusione del procedimento disciplinare.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e insindacabili.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio con comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre dei componenti tra i quali il Presidente o il Vice presidente.

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade dall'incarico e l'Assemblea Nazionale procede alla nomina del nuovo componente, proposto dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità comunque sopravvenuta di uno o più componenti del Collegio, si provvede alla sostituzione nelle modalità previste al comma precedente.

In assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.